

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2445

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, ALBONI, BERAGNOLI, BO, BONIFAZI,  
BUSETTO, CAPONI, CARUSO, CEBRELLI, ESPOSTO,  
GESSI NIVES, GIANNINI, GRAMEGNA, MARRAS,  
MARTELLI, MICELI, OGNIBENE, SCUTARI, TAGLIA-  
FERRI, TERRAROLI, TODROS, VALORI**

*Presentata il 23 aprile 1970*

**Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960,  
n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per  
i lavoratori agricoli dipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che modifica e integra la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, è suggerita dalla esperienza compiuta nel primo decennio di applicazione della legge medesima e dalla esigenza di aumentare gli stanziamenti relativi in rispondenza alle urgenti necessità rivelatesi nel frattempo con particolare acutezza.

Come è noto la citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ha stanziato negli esercizi dal 1961-62 al 1969 la somma complessiva di 150 miliardi. Con successiva legge 12 marzo 1968, n. 260 si provvede ad un ulteriore stanziamento di 20 miliardi annui per gli esercizi dal 1970 al 1979 e di 30 miliardi per l'esercizio 1980. In totale le somme stanziare e da stanziare al 1980 ammontano a 380 miliardi. Sarà quindi possibile, nell'intero ventennio, costruire all'incirca 50 mila alloggi, nell'ipotesi però che i prezzi si mantengano relativamente stabili.

L'inadeguatezza degli stanziamenti è del tutto evidente, se si considera che il fabbisogno può essere calcolato in alcune centinaia di migliaia di alloggi. D'altra parte, nel momento in cui lo Stato è chiamato ad intraprendere interventi decisivi nel settore dell'edilizia sovvenzionata e il Governo ha predisposto alcuni provvedimenti legislativi, ora all'esame delle Camere, che prevedono lo stanziamento di somme ingenti, per quanto ancora inadeguate, per la costruzione di case, l'eventuale rifiuto di aumentare gli stanziamenti per le abitazioni da assegnare ai lavoratori agricoli dipendenti assumerebbe il significato di una inaccettabile discriminazione nei confronti di tale categoria, che per decenni ha subito condizioni di inferiorità rispetto alle categorie extra agricole in questo come in ogni altro campo della condizione operaia.

Ma non solo di questo si tratta, per quanto ciò rappresenti già una motivazione sufficiente per accogliere la richiesta di aumento degli stanziamenti in parola. L'esodo dei la-

voratori agricoli dipendenti dalle campagne, con particolare riferimento ai giovani, ha assunto tali proporzioni da pregiudicare, a breve termine, l'andamento della stessa produzione agricola, quantitativamente e qualitativamente. Una delle cause principali di tale esodo, che continua, è costituita dalla degradazione civile dell'ambiente rurale e segnata dalle condizioni di inabitabilità delle case rurali, in percentuali che variano dal 60 all'80 per cento a seconda delle zone. A questo proposito non è necessario citare dati, essendo il fenomeno ben noto a tutti i colleghi.

L'avvio del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ha reso ancora più acuto il problema, nel senso che la domanda di case nuove da parte dei lavoratori si è fatta più pressante di quanto non fosse prima dell'entrata in vigore della legge o nei primi anni della sua applicazione. Non corrispondere a questa aumentata domanda in tempi relativamente brevi, significherebbe incentivare l'esodo di altre centinaia di migliaia di lavoratori, i quali non si rassegnano più a vivere in case indegne di ospitare esseri umani.

Occorre, inoltre, tenere conto che il continuo aumento dei costi delle abitazioni, più che raddoppiato rispetto al 1960, ha dimezzato, nel primo decennio di attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il numero delle abitazioni costruite rispetto alle previsioni iniziali. Se nel prossimo decennio continuerà la tendenza all'aumento dei costi registrata nel passato, è facile comprendere quali conseguenze ne deriveranno dal punto di vista della quantità delle abitazioni che potranno essere costruite con i 20 miliardi annui stanziati.

Si tenga ancora presente che per il futuro, per ragioni che illustreremo più avanti, non potranno più essere accollate agli enti locali, come è avvenuto per molta parte in passato, le spese per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree edificabili. Tali spese dovranno gravare sui fondi stanziati a favore delle varie regioni e province, con la conseguenza di ridurre ulteriormente le somme nette disponibili per la costruzione di alloggi.

Per quanto attiene agli strumenti di attuazione previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 a livelli nazionale e provinciale, si deve obiettivamente riconoscere che hanno dato buona prova, anche se oggi non si può oltre prescindere dalla esigenza di un coordinamento di carattere regionale. Nonostante le oggettive difficoltà iniziali e le insufficienze

della legge stessa, soprattutto in materia di acquisizione e di urbanizzazione delle aree edificabili, di approvazione dei progetti, di stipulazione dei contratti di vendita e di locazione e di gestione e amministrazione delle opere, il comitato nazionale e i comitati provinciali di attuazione hanno saputo utilizzare puntualmente tutti i mezzi finanziari stanziati fino al 31 dicembre 1969. Le difficoltà e le insufficienze sopradette che hanno potuto essere parzialmente superate nel passato, sono andate però negli ultimi anni assumendo proporzioni tali da costituire al presente remore gravissime, che spesso inceppano il meccanismo di attuazione del piano di costruzione. È perciò necessario porre mano alla loro eliminazione mediante modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive integrazioni.

Tenendo, inoltre, conto della ormai imminente elezione dei Consigli regionali e dei compiti primari affidati alle Regioni dalla Costituzione in materia di urbanistica e di agricoltura, appare indispensabile, in sede di modifica della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, introdurre alcune norme rivolte a configurare i compiti delle Regioni in relazione alla attuazione della legge medesima. Taluni dei compiti suddetti vengono specificatamente indicati in alcuni articoli aggiuntivi o modificativi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, altri vengono demandati alla emanazione di provvedimenti legislativi da parte dei Consigli regionali.

Questi sono sostanzialmente gli obiettivi che ci proponiamo con la presente proposta di legge, che andremo meglio a specificare illustrandone i singoli articoli.

L'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 1 della predetta legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativo alla composizione del Comitato nazionale di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, introduce le seguenti innovazioni:

a) aumento da tre a cinque dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato di attuazione e nomina del presidente e del vice presidente da parte del Comitato stesso;

b) istituzione di un ufficio di Segreteria per il funzionamento del Comitato, essendosi rivelata del tutto inadeguata la precedente norma che prevedeva il disimpegno di tale compito da parte del solo segretario del Comitato;

c) fissazione da parte del Ministro per i lavori pubblici di una indennità e di un gettone di presenza per ogni seduta a favore del

presidente e dei membri del Comitato di attuazione;

d) facoltà del Comitato di richiedere al Ministero per i lavori pubblici il fabbisogno di personale necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio di segreteria.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, modifica e amplia i compiti del Comitato di attuazione. Le modifiche principali si riferiscono alla elaborazione dei programmi di intervento, che deve essere fatta sulla base dei programmi predisposti dalle Regioni, e alla ripartizione dei fondi disponibili, che deve essere effettuata su basi regionali. Al Comitato di attuazione, oltre alla vigilanza sulla attuazione dei programmi regionali e alla compilazione del rendiconto di gestione e della relativa relazione già previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è affidato il compito di convocare annualmente una riunione degli assessori regionali dell'urbanistica, dei dirigenti nazionali delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei comuni e delle provincie per verificare l'attuazione dei programmi e formulare proposte al Parlamento e al Governo.

L'articolo 3 introduce una importante innovazione, attribuendo alle Regioni il compito di predisporre, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali, il programma regionale di intervento, di provvedere alla ripartizione dei fondi tra le provincie e di vigilare sulla attuazione dei programmi provinciali. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che i Consigli regionali possono, con propri provvedimenti legislativi e sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinare, nell'ambito regionale, una normativa diversa da quella prevista dalla presente proposta di legge relativamente ai criteri di utilizzazione dei fondi, di reperimento e urbanizzazione delle aree, di assegnazione degli alloggi, di realizzazione e amministrazione delle opere e possono, ai fini suddetti, costituire un Comitato regionale e Comitati zonali e locali, nei quali deve, comunque, essere assicurata la presenza maggioritaria dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Esso dispone che agli enti realizzatori delle abitazioni da assegnare ai lavoratori agricoli (Istituto autonomo per le case popolari e Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale - ISES), sia assegnata anche la gestione delle somme relative alle costruzioni stesse, nonché l'amministrazione delle opere.

L'articolo 5 stabilisce che i progetti delle opere debbono comprendere anche la somma occorrente per le spese tecniche e di amministrazione, ragguagliata ad una percentuale dell'importo totale di progetto, determinata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, da corrispondere agli uffici ed enti incaricati della realizzazione.

Questa norma era del tutto assente nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676, costringendo i comitati provinciali e gli enti realizzatori alla continua ricerca di soluzioni di ripiego nel rispetto della legge.

L'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, determina i criteri per la ripartizione annuale dei fondi tra le regioni e le provincie, che deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche economiche, del numero delle giornate di lavoro svolte nell'agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, nonché del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura. Esso stabilisce, inoltre, che le somme destinate alle singole regioni e provincie possono essere integrate da fondi messi a disposizione delle regioni, dai comuni, dalle provincie e da altri enti, sulla base di modalità che saranno determinate dai consigli regionali.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativo alla composizione e ai compiti dei comitati provinciali. Le innovazioni di maggiore rilievo possono essere così riassunte:

a) nomina dei comitati provinciali con decreto del presidente della regione;

b) esclusione dei rappresentanti degli ispettorati agrari e degli uffici provinciali del lavoro dai comitati provinciali, che risultano composti da tre rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante del Consiglio regionale e da uno del genio civile;

c) il presidente del comitato viene nominato dal comitato stesso a maggioranza assoluta di voti;

d) ampliamento dei compiti del comitato in relazione ai criteri per la scelta e la acquisizione delle aree edificabili;

e) corresponsione ai membri del comitato di un gettone di presenza uguale a quello corrisposto ai membri del comitato nazionale.

L'articolo 8 fissa le norme per la ricerca e l'acquisizione delle aree edificabili da parte degli enti realizzatori. Questi ultimi sottopongono le proposte relative ai comitati provinciali, i quali, valutata la ido-

neità tecnica, la congruità dei prezzi delle aree prescelte e la sopportabilità della spesa, ne autorizzano l'acquisizione. Il prezzo delle aree acquistate e espropriate deve comunque essere depurato dagli aumenti di valore derivanti da opere eseguite nella zona a spese della collettività. I contratti di acquisto delle aree, per conto dello Stato, sono stipulati mediante rogiti notarili e, ai fini dell'accertamento della libera e piena proprietà delle stesse da parte del venditore, è sufficiente la conforme attestazione del notaio rogante. Viene, inoltre, consentito alla banca cassiera, previa autorizzazione del comitato provinciale, l'erogazione di anticipazioni a favore degli uffici ed enti realizzatori per l'acquisto delle aree. L'importanza di queste norme non può fuggire agli onorevoli colleghi. Esse consentiranno di superare le remore e gli inconvenienti connessi al gratuito conferimento delle aree da parte dei comuni, alla procedura dell'esproprio e all'acquisto diretto secondo le attuali disposizioni di legge in materia. Per quanto attiene al gratuito conferimento delle aree da parte dei comuni, oltre al fatto che tale pratica non può essere perpetuata stante le condizioni finanziarie degli stessi, si deve rilevare che là dove tale conferimento gratuito vi è stato, la gestione ha potuto disporre quasi sempre soltanto di aree di minor valore per lo stato dei luoghi, per la mancanza di ogni urbanizzazione e per l'eccessivo decentramento, essendo comprensibile la tendenza degli enti locali ad alienare terreni che comportino minori oneri finanziari.

D'altra parte l'espropriazione, sulla base delle leggi vigenti, si è dimostrata vantaggiosa solo teoricamente. I privati hanno quasi sempre prodotto opposizione al procedimento espropriativo, ottenendo in sede giudiziaria valutazioni benevoli, tali da moltiplicare il valore iniziale di stima. È così accaduto che spesso il prezzo corrisposto è stato uguale o superiore a quello di mercato.

Il diretto acquisto si è rivelato il metodo più funzionale, anche se intralciato dalle difficoltà relative alla esibizione, da parte del venditore dell'area, dei titoli dimostrativi della sua legittima proprietà, necessari per l'approvazione dei contratti di acquisto. Per ovviare a tali inconvenienti, la proposta di legge stabilisce che ai fini dell'accertamento della libera e piena proprietà delle aree è sufficiente la conforme attestazione notarile e consente la erogazione di anticipazioni per l'acquisto delle aree stesse.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativo ai

criteri per l'assegnazione di somme ai lavoratori, singoli o associati in forma cooperativa, per la costruzione diretta degli alloggi e per il riattamento, il risanamento e l'ampliamento delle proprie abitazioni. Si precisano meglio a tal fine i compiti dell'ente realizzatore, riaffermando il loro obbligo di assistenza tecnica in caso di esecuzione in proprio delle opere da parte dei lavoratori.

Lo stesso articolo prevede che le somme occorrenti per dette opere possono essere accreditate, previa autorizzazione del comitato provinciale, presso la tesoreria dell'ente realizzatore, il quale provvede, in base all'avanzamento dei lavori, all'erogazione di acconti a favore dei lavoratori. Infine si indicano i criteri per il collaudo delle opere.

L'articolo 10, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, fissa le norme per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni da realizzare. La spesa per tali servizi può essere inclusa nei progetti delle relative costruzioni o in separati progetti e non è computata ai fini della determinazione del prezzo di vendita o del canone di locazione degli alloggi.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Esso fissa le norme per l'assegnazione in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi diritto, delle abitazioni precisando che i relativi contratti sono stipulati dall'ente incaricato dell'amministrazione delle opere. Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile e potrà essere corrisposto senza interessi in non più di 35 rate annuali. La quota di affitto non dovrà superare il 60 per cento della quota annua di riscatto. Le somme assegnate ai lavoratori per la costruzione diretta di abitazioni o per il risanamento, riattamento e ampliamento delle abitazioni di loro proprietà, devono essere restituite, senza interessi, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, in non più di 35 rate annuali nel caso di nuove costruzioni e non più di 15 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento e ampliamento.

La proposta di consentire l'assegnazione degli alloggi anche a riscatto può apparire in contraddizione con il principio della casa come servizio sociale. Ma trattandosi di lavoratori agricoli dipendenti, tale criterio trova una sua giustificazione in relazione alla esigenza di favorire la stabilità e la permanenza degli stessi nelle attività agricole e si collega alla prospettiva, che tutte le forze demo-

cratiche avanzate propugnano, di una riforma agraria che dia la terra a chi la lavora. È, quindi, del tutto coerente e logico che il lavoratore agricolo, diventato proprietario della terra in forma singola o associata, debba essere proprietario anche della abitazione situata il più vicino possibile alla sua terra e al suo luogo di lavoro.

Le innovazioni che vengono introdotte rispetto all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 si riferiscono in particolare:

a) all'elevamento da 25 a 35 del numero delle rate annuali per il riscatto dell'alloggio e per la restituzione delle somme avute per la costruzione diretta di abitazioni da parte dei lavoratori e da 10 a 15 per la restituzione delle somme avute per il risanamento, riattamento e ampliamento delle abitazioni di loro proprietà;

b) alla nullità di pieno diritto dei contratti di alienazione degli alloggi assegnati ai lavoratori o da essi direttamente costruiti;

c) alla disciplina dei casi di trasferimento o di rinuncia per qualsiasi motivo all'uso dell'alloggio ottenuto a riscatto dai lavoratori e nei casi di morte dell'assegnatario;

d) alla facoltà del Consiglio regionale, su proposta del comitato provinciale e previo parere del comitato di attuazione, di elevare da 35 a 40 anni il termine previsto per il riscatto nelle zone economicamente depresse;

e) alla facoltà del lavoratore di alienare trascorso il termine di 5 anni dal collaudo delle opere, l'abitazione di sua proprietà ampliata, riattata e risanata con contributi assegnati dal comitato provinciale;

f) alla facoltà del lavoratore assegnatario dell'alloggio in locazione di richiedere in qualsiasi tempo l'assegnazione in proprietà o a riscatto, corrispondendo la differenza tra il prezzo di vendita e i canoni di locazione corrisposti.

L'articolo 12 stabilisce che in ogni comune nel quale siano state costruite case per lavoratori agricoli dipendenti, gli assegnatari nominano un comitato di gestione col compito di regolare i rapporti con l'ente amministratore delle opere e con altri enti direttamente o indirettamente interessati e di tutelare in ogni forma opportuna gli interessi degli assegnatari stessi.

L'articolo 13, sostitutivo dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, specifica che devono essere versate all'entrata del bilancio statale le somme ricavate dalla vendita e dalla locazione degli alloggi, nonché gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro e le de-

trazioni da effettuare sulle prime due voci di versamento, rispettivamente dello 0,40 e 0,80 per cento, per far fronte alle spese della gestione speciale degli enti amministratori, per la manutenzione e riparazione degli immobili, per il funzionamento del comitato di attuazione, dell'ufficio di segreteria e dei comitati provinciali.

La devoluzione per le spese suddette dei soli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, prevista dal citato articolo 13 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, si è rivelata del tutto insufficiente anche solo per il funzionamento dei comitati previsti dalla legge. Con lo ampliamento dei compiti affidati a tali comitati e di fronte alle emergenti esigenze, finora disattese, di opere di manutenzione e riparazione degli immobili, le spese a carico degli enti amministratori e degli stessi comitati provinciali aumenteranno sensibilmente. Da qui le proposte di detrazione contenute nell'articolo 13 della presente proposta di legge.

L'articolo 14 tende a sveltire la procedura per l'approvazione dei progetti da realizzare, stabilendo che quelli di importo non superiore ai 100 milioni di lire e nei quali non sia prevista l'espropriazione dell'area sono eseguibili previo visto di approvazione da parte dell'ingegnere capo del genio civile, mentre i progetti di importo superiore ai 100 milioni e quelli che prevedono l'espropriazione dell'area edificabile sono approvati dai provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'accoglimento di tale articolo non dovrebbe sollevare difficoltà di sorta, stante il carattere delle costruzioni previste dalla presente legge e la sostanziale uniformità dei progetti relativi.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, modificato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, relativi agli stanziamenti per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. Con esso viene aumentato da 20 a 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1971 al 1980 l'ammontare dei mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche per le esigenze già ampiamente motivate nella prima parte della presente relazione.

L'articolo 16, sostitutivo dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 260, autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere, con propri decreti, negli esercizi di competenza, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della legge.

L'articolo 17 demanda al Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di

attuazione ed in conformità alle leggi relative, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle leggi stesse entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con possibilità di riesaminarle e integrarle annualmente in base alla relazione che il Comitato di attuazione è tenuto a presentare ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

L'articolo 18, infine, abroga l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1962, n. 1701, relativo alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 da parte del Mini-

stro per i lavori pubblici e alla approvazione dei relativi contratti con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Auspichiamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente presa in considerazione e approvata dalla Camera dei deputati nella piena consapevolezza della gravità dei problemi da cui trae origine e della esigenza di utilizzare appieno le positive potenzialità offerte dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, superandone le insufficienze poste in evidenza da un'esperienza ormai decennale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

Il Comitato di cui al primo comma del presente articolo è nominato con decreto del Consiglio dei ministri ed è composto:

1) da un funzionario per ciascuno dei Ministeri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

2) da cinque rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti designati, in numero non superiore a due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal Comitato a maggioranza assoluta di voti.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Per il funzionamento del Comitato di attuazione è istituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti dipendenti del Ministero dei lavori pubblici. A capo del predetto ufficio è preposto un ispettore generale della Amministrazione dei lavori pubblici che disimpegna anche le funzioni di segretario del Comitato.

In caso di assenza o impedimento del segretario le sue funzioni sono disimpegnate dal funzionario della segreteria di qualifica più elevata.

Al Presidente e ai membri del Comitato spetta la indennità fissata dal Ministro per i lavori pubblici per i consiglieri di nomina ministeriale degli Istituti per le case popolari di prima categoria. Per ogni seduta del comitato è corrisposto un gettone di presenza da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Oltre ai compiti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, spetta al comitato richiedere al Ministero dei lavori pubblici il fabbisogno di personale necessario per il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di attuazione provvede:

1) a raccogliere i programmi di intervento elaborati dalle regioni e a coordinarli, provvedendo, d'intesa con le singole regioni, alle eventuali variazioni e alla formulazione di un programma definitivo di intervento;

2) a proporre al Ministero per i lavori pubblici la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili in conformità ai programmi regionali di cui al punto 1) del presente articolo e ai criteri stabiliti dal successivo articolo 4;

3) alla vigilanza sulla attuazione dei programmi regionali;

4) a compilare annualmente il rendiconto della gestione sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonché una relazione sull'andamento della gestione, sulla attuazione del programma e sulla previsione dei fabbisogni futuri, che sono trasmessi al Parlamento e al Ministero per i lavori pubblici;

5) a convocare annualmente una riunione degli assessori regionali all'urbanistica, dei dirigenti nazionali delle organizzazioni sindacali e delle Associazioni nazionali dei comuni e delle provincie per verificare l'attuazione dei programmi e formulare proposte al Parlamento e al Governo ».

ART. 3.

Le Regioni predispongono, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali, i programmi di intervento, provvedono alla ripartizione dei fondi tra le provincie sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 6 e vigilano sulla attuazione dei programmi provinciali.

I Consigli regionali possono, con propri provvedimenti legislativi, stabilire nell'ambito regionale, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una normativa diversa da quella prevista dalla presente legge relativamente ai criteri di utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione, di reperimento e urbanizzazione delle aree, di realizzazione e amministrazione delle opere, di assegnazione degli alloggi e possono, ai fini suddetti, promuovere la costituzione di un Comitato regionale e di Comitati zonali e locali, nei quali deve comunque essere sempre assicurata la presenza maggioritaria dei rappresentanti sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti.



ART. 4.

L'articolo 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« La realizzazione delle abitazioni da assegnare ai lavoratori agricoli dipendenti nonché la gestione delle somme da assegnarsi ai sensi del successivo articolo 6, sono affidati, in ogni provincia, dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato di attuazione e del Consiglio regionale agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES), salvo diverso provvedimento legislativo del Consiglio regionale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

L'Amministrazione delle opere di cui al precedente comma è affidata agli enti realizzatori di cui al comma precedente.

L'ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente il rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo al Comitato provinciale di cui all'articolo 4 della presente legge, e al Consiglio regionale entro il secondo mese dalla scadenza dell'esercizio finanziario ».

ART. 5.

I progetti delle opere debbono comprendere anche la somma occorrente per le spese generali tecniche e amministrative, ragguagliata ad una percentuale dell'importo totale di progetto, determinata con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, da corrispondere agli uffici od enti incaricati della realizzazione delle opere.

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione annuale dei fondi tra le regioni e le provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle Regioni e delle provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nell'agricoltura dai lavoratori dipendenti, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, nonché del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura.

Le somme destinate alle singole regioni e provincie possono essere integrate da fondi

messi a disposizione dalle Regioni, dalle Amministrazioni provinciali, dai comuni e da altri enti, secondo le modalità che saranno determinate dai Consigli regionali ».

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio regionale è costituito in ogni provincia un comitato provinciale il quale è composto:

- 1) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del genio civile;
- 2) da un rappresentante nominato dal Consiglio regionale;
- 3) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti designati, in numero non superiore a due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Presidente è nominato dal Comitato a maggioranza assoluta di voti.

I componenti del comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La Segreteria del Comitato ha sede presso l'ente realizzatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Il comitato, sulla base delle direttive del comitato nazionale di attuazione, ha il compito:

- a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base dei criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;
- b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli e associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;
- c) di approvare i valori delle quote di riscatto e affitto delle abitazioni;
- d) di fissare all'ente realizzatore i criteri di massima per la costruzione degli alloggi, nonché quelli per la scelta e l'acquisizione delle aree edificabili;
- e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'ente realizzatore sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione delle opere che alle modalità, sia per quanto attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;
- f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perché la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per l'assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'ente realizzatore prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

Per ogni seduta del Comitato provinciale è corrisposto ai suoi membri un gettone di presenza uguale a quello corrisposto ai membri del Comitato nazionale di attuazione ».

#### ART. 8.

Gli uffici o enti incaricati della realizzazione delle opere provvedono alla ricerca delle aree edificabili e sottopongono ai Comitati provinciali proposte per l'acquisizione delle aree stesse. I Comitati provinciali predetti, valutata la idoneità tecnica, la congruità dei prezzi delle aree predette e la sopportabilità della spesa, ne autorizzano l'acquisizione.

In caso di esproprio l'indennità di esproprio deve essere calcolata in base al valore agricolo delle aree, depurato dagli aumenti di valore derivanti, direttamente o indirettamente, da opere eseguite a spese della collettività. In caso di acquisto il prezzo delle aree non può superare l'indennità di esproprio che sarebbe determinata ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per la cui applicazione il valore di mercato deve essere depurato dagli aumenti di valore derivanti, direttamente e indirettamente, da opere eseguite nella zona a spese della collettività.

I contratti di acquisto delle aree, per conto dello Stato, sono stipulati mediante rogiti notarili dagli uffici ed enti predetti. Ai fini dell'accertamento della libera e piena proprietà delle aree edificabili da parte del venditore è sufficiente la conforme attestazione del notaio rogante.

È consentita da parte della banca cassiera, previa autorizzazione del Comitato provinciale, l'erogazione di anticipazioni in favore degli uffici ed enti realizzatori per l'acquisto delle aree edificabili.

#### ART. 9.

L'articolo 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare all'ente realizzatore domanda di assegnazione di somme per la costruzione diretta degli alloggi, nonché per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento delle proprie abitazioni.

L'ente realizzatore provvede alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del presente articolo sulla base dei criteri prefissati dal Comitato provinciale, il quale ne approva definitivamente la graduatoria.

L'ente realizzatore comunica ai richiedenti secondo l'ordine della graduatoria, la somma assegnata per la costruzione diretta di alloggi, nonché per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento delle proprie abitazioni.

Le opere di costruzione diretta o di risanamento, riattamento ed ampliamento sono eseguibili, mediante appalto o direttamente, dopo il visto di approvazione dei relativi progetti da parte dell'ufficio del genio civile e previa stipulazione di contratto di mutuo con l'ente amministratore provinciale.

Per la dimostrazione della libera e legittima proprietà degli immobili è ammessa conforme attestazione notarile.

In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori, l'ente realizzatore è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per l'esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

Le somme occorrenti per dette opere possono essere accreditate, previa autorizzazione del Comitato provinciale, presso la tesoreria dell'ente realizzatore, il quale provvede, in base all'avanzamento dei lavori, all'erogazione di acconti in favore dei lavoratori.

Le opere sono collaudate da ingegneri e geometri, dipendenti di ruolo dell'Ufficio provinciale del genio civile, o dell'Ufficio tecnico erariale, nominati dall'ingegnere capo dello stesso ufficio del genio civile, il quale ne approva le risultanze di collaudo e la contabilità finale ».

#### ART. 10.

L'articolo 10 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« La spesa per l'esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni da realizzare, può essere inclusa nei progetti delle relative costruzioni o in separati progetti e non è computata ai fini della determinazione del prezzo di vendita o del canone di locazione degli alloggi calcolati ai sensi del successivo articolo 11 ».

ART. 11.

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni costruite dagli enti di cui all'articolo 2 della presente legge vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo.

I relativi contratti di vendita e di locazione sono stipulati dall'ente incaricato dall'amministrazione delle opere.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile e potrà essere corrisposto, senza interessi, in non più di 35 rate annuali.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto corrispondente per lo stesso immobile.

Le somme assegnate ai lavoratori ai sensi del 1° comma dell'articolo 9 della presente legge devono essere restituite, senza interessi, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, in non più di 35 rate annuali nel caso di nuove costruzioni e non più di 15 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento o ampliamento.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione degli alloggi assegnati, stipulati dai lavoratori, dai loro eredi o aventi causa.

La nullità prevista nel precedente comma è sancita anche per i contratti di alienazione degli alloggi costruiti direttamente dai lavoratori ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Le abitazioni ampliate, riattate e risanate con i contributi di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge non potranno essere alienate prima che siano trascorsi 5 anni dal collaudo delle opere.

Il Consiglio regionale, su proposta del Comitato provinciale e previo parere del Comitato di attuazione, potrà elevare il termine di 35 anni, previsto per il riscatto, sino ad un massimo di 40 anni nelle zone economicamente depresse.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un alloggio a riscatto sia in condizione di dover traslocare dalla località in cui risiede o per qualsiasi altra ragione non voglia e non possa più usufruirne, può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di secondo grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge.

Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e di-

ritto e con atto di acquisto dell'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, versando la differenza tra le quote di riscatto corrisposte e quelle da corrispondere;

2) rinunciare all'abitazione restituendola all'ente di gestione, che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli e i familiari, eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

Per un periodo non superiore ad anni cinque è consentito l'affitto a terzi dell'alloggio assegnato o costruito direttamente nei casi di trasferimento non definitivo, di collocamento in pensione per vecchiaia o inabilità, o comunque di assoluta e comprovata necessità, previo parere dell'Ente di gestione e nulla-osta del Comitato provinciale.

Il lavoratore assegnatario dell'alloggio in locazione può in qualsiasi tempo richiedere l'assegnazione dell'alloggio in proprietà e a riscatto corrispondendo, con le modalità di cui ai commi precedenti, la differenza tra il prezzo di vendita ed i canoni di locazione corrisposti ».

#### ART. 12.

In ogni comune in cui siano state costruite case per lavoratori agricoli dipendenti, gli assegnatari nominano un comitato di gestione col compito di regolare i rapporti con l'Ente amministratore delle opere e con altri enti direttamente o indirettamente interessati e di tutelare in ogni forma opportuna gli interessi degli assegnatari stessi.

#### ART. 13.

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dal seguente:

« Il servizio dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Saranno versate all'entrata del bilancio statale:

le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, detratto lo 0,40 per cento del loro costo per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente articolo 4 della presente legge;

le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto lo 0,80 per cento del costo degli alloggi per le spese suddette, ivi comprese quelle di manutenzione e di riparazione degli immobili;

gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro saranno, anno per anno, portati in aumento del fondo versato ai sensi degli articoli 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e 15 della presente legge.

Sul fondo globale come sopra costituito graveranno le spese per il funzionamento del comitato di attuazione, dell'ufficio segreteria e dei comitati provinciali, ivi comprese le indennità e compensi per i componenti i comitati stessi, per il personale dell'ufficio di segreteria e per i segretari dei comitati provinciali.

Il relativo preventivo è approvato su proposta del comitato di attuazione, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ».

#### ART. 14.

I progetti delle opere da realizzare a cura degli enti previsti dall'articolo 2 della presente legge il cui importo non superi lire 100 milioni e nei quali non sia prevista l'espropriazione dell'area fabbricabile, sono approvati dall'ingegnere-capo dell'ufficio del genio civile.

I progetti di importo superiore a lire 100 milioni, nonché quelli che prevedono l'espropriazione del terreno edificabile, sono approvati dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

#### ART. 15.

L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, modificato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in

ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le spese pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

nell'esercizio 1969-70: lire 20 miliardi;

negli esercizi dal 1971 al 1980: lire 50 miliardi annui.

Nei limiti dell'importo complessivo di lire 520 miliardi per l'intero periodo considerato, gli importi non mutuati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi ».

ART. 16.

L'articolo 3 della legge 12 marzo 1960, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969-70 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge ».

ART. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato di attuazione e dei Consigli regionali, determina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle finalità ed alle norme in essa prevedute e a quelle di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi citate.

I criteri e le modalità suddette potranno essere annualmente riesaminati ed integrati in base alle risultanze della relazione annuale che il comitato di attuazione è tenuto a compilare ai sensi del punto 3) del primo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

ART. 18.

È abrogato l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1962, n. 1701